

IMPEGNO POLITICO, FACOLTA' DI CRITICA E TUTELA DEI DIRITTI NELL'ORDINAMENTO CANONICO (TRAENDO SPUNTO DALLA RIMOZIONE DI UN PARROCO)

1. DIRITTI INDIVIDUALI E BENE PUBBLICO: UN RAPPORTO «PROBLEMATICO»

Nell'ambito della *societas Ecclesiae* la tematica concernente i diritti e i doveri del fedele, nonché il rapporto dialettico intercorrente fra essi e la sfera d'azione della Gerarchia, ha certamente assunto nuova rilevanza dopo le acquisizioni del Concilio Vaticano II, acquisizioni ulteriormente sviluppate da un vasto dibattito dottrinale divenuto particolarmente intenso in occasione della redazione del progetto di *lex Ecclesiae fundamentalis* e della riforma codiciale. L'assise conciliare, infatti, ha avuto tra i suoi obiettivi, è risaputo, anche quello di promuovere e tutelare la dignità della persona umana: ciò, nell'ambito sia della società civile, sia della società religiosa¹. L'attenzione con cui il Magistero conciliare e postconciliare ha sottolineato la necessità che gli ordinamenti secolari salvaguardino i diritti fondamentali dell'individuo è stata generalmente valutata con favore, sia all'interno, che all'esterno della Chiesa, e non ha dato luogo a questioni di particolare rilievo². Ben più complessa ed articolata si è rivelata, invece, la problematica relativa alla configurabilità all'interno dell'ordinamento canonico di diritti qualificabili come «fondamen-

1 Sul punto, la bibliografia è, senz'altro, vastissima. Cfr., per tutti, AA.VV., *Persona e ordinamento nella Chiesa* (Atti del II Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Milano, 10-16 settembre 1973), Milano, 1975, *passim*; AA.VV., *I diritti fondamentali del cristiano nella Chiesa e nella società* (Atti del IV Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Friburgo, 6-11 ottobre 1980), Milano, 1981, *passim*.

2 Cfr. G. Dalla Torre, *Diritti dell'uomo o diritti del cristiano?*, in AA.VV., *I diritti fondamentali del cristiano*..., cit., pp.125 ss. Cfr. anche P. Ciprotti, *Persona e ordinamento nel diritto costituzionale della Chiesa*, in AA.VV., *Persona e ordinamento*..., cit., pp. 293-295, il quale, pur sottolineando che la Chiesa deve impegnarsi affinché i diritti umani vengano tutelati all'interno degli ordinamenti statuali, evidenzia, però, come siffatta azione, svolgendosi al di fuori della società ecclesiale, non possa, di regola, realizzarsi attraverso l'esercizio della *potestas regiminis* ed in particolare attraverso l'esercizio della funzione legislativa.